



Bruxelles, 8 marzo 2021
(OR. en)

6795/21

JAI 233
FREMP 38

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Delegazioni

Oggetto: Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'applicazione della Carta dei diritti fondamentali

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'applicazione della Carta dei diritti fondamentali, approvate mediante procedura scritta il 5 marzo 2021¹.

¹ Doc. CM 2064/21

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO sul rafforzamento dell'applicazione della Carta dei diritti fondamentali

Preambolo

Il Consiglio dell'Unione europea,

ricordando l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, ai sensi del quale l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

sottolineando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso la "Carta"), proclamata solennemente il 7 dicembre 2000, rappresenta una pietra miliare dell'integrazione europea ed è un simbolo della nostra comune identità europea;

evidenziando che il carattere giuridicamente vincolante della Carta impone a tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione, di rispettare i diritti, osservare i principi e a promuoverne l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati, a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta;

rilevando che la Carta è uno degli strumenti giuridicamente vincolanti più moderni e completi in materia di diritti fondamentali e costituisce parte integrante del sistema di tutela dei diritti fondamentali a più livelli dell'Unione;

ricordando che l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in appresso "CEDU") integrerà l'architettura attuale della tutela dei diritti fondamentali nell'Unione e promuoverà una maggiore coerenza nella tutela dei diritti fondamentali in Europa, e **rallegrandosi** del fatto che l'Unione e il Consiglio d'Europa abbiano recentemente ripreso i negoziati per raggiungere tale obiettivo;

mettendo in rilievo che la tutela dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione non può essere data per scontata, ma si tratta di un impegno costante e di una responsabilità condivisa che richiedono uno sforzo collettivo da parte di tutti i soggetti interessati, vale a dire le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, comprese le autorità di contrasto, i legislatori, i giudici e i procuratori, altri operatori della giustizia, le università e le scuole di formazione degli operatori della giustizia, le istituzioni nazionali per i diritti umani (di seguito "NHRI"), gli organismi per le pari opportunità e le organizzazioni della società civile;

sottolineando che i diritti fondamentali possono essere garantiti solo in una società democratica basata sullo Stato di diritto, di cui l'indipendenza della magistratura costituisce uno degli elementi costitutivi essenziali;

allarmato dalle sfide senza precedenti poste dalla pandemia di COVID-19 e dal suo grave impatto sull'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali in settori quali l'assistenza sanitaria, l'assistenza a lungo termine, l'istruzione, il lavoro, l'alloggio, l'accesso agli alimenti, la cultura, l'accesso alla giustizia, l'accesso ai servizi di sostegno, la libera circolazione, la libertà di riunione, la libertà di informazione e la libertà di religione o di credo;

preoccupato per le conseguenze sproporzionate della pandemia sulle persone in una situazione di vulnerabilità e per i suoi possibili effetti a lungo termine nonché per altre ripercussioni imprevedibili sulla dignità umana, l'uguaglianza e i diritti fondamentali di base;

riconoscendo le sfide in materia di tutela dei diritti fondamentali, democrazia e Stato di diritto emerse negli ultimi anni nell'Unione e nei suoi Stati membri, come quelle relative all'accoglienza e all'integrazione dei richiedenti asilo e dei migranti, alla transizione digitale e al maggiore utilizzo dell'intelligenza artificiale² e al suo eventuale utilizzo improprio, all'aumento della disinformazione e dell'incitamento all'odio, sia online che offline, alla protezione dei dati personali e della vita privata, alla riduzione degli spazi per la società civile, alle minacce esterne all'integrità delle elezioni e al processo democratico, ai cambiamenti climatici e alla protezione transfrontaliera degli adulti vulnerabili;

rilevando con preoccupazione il persistere di gravi problemi e ostacoli al pieno godimento da parte di tutti dei diritti fondamentali, quali la povertà, la mancanza di fissa dimora e la precarietà, tutte le forme di discriminazione, la disuguaglianza di genere, la violenza domestica e la violenza contro le donne, i minori, le persone LGBTI, le persone appartenenti a minoranze, gli anziani e le persone con disabilità, nonché la tratta di esseri umani;

² Cfr. le conclusioni della presidenza sulla Carta dei diritti fondamentali nel contesto dell'intelligenza artificiale e della trasformazione digitale (doc. 11481/20 del 21 ottobre 2020).

elogiando i continui progressi nella tutela dei diritti fondamentali nell'Unione europea, in particolare attraverso norme legislative volte a rafforzare la tutela e la promozione di diritti, strategie e piani d'azione specifici concepiti per rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in appresso "CGUE");

rilevando con favore l'importante lavoro svolto dalla Commissione nel quadro della sua "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"³;

apprezzando le conclusioni annuali del Consiglio e le relazioni annuali della Commissione sull'applicazione della Carta, nonché le relazioni annuali sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (in appresso "FRA");

riconoscendo che sono necessari ulteriori sforzi per garantire che la Carta sia sfruttata appieno, renderla realmente efficace nella vita dei cittadini e promuovere così una solida cultura dei diritti fondamentali nell'Unione⁴;

ricordando le "Conclusioni del Consiglio sulla Carta dei diritti fondamentali 10 anni dopo: quadro della situazione e lavori futuri" del 2019 (in appresso "conclusioni del Consiglio del 2019")⁵,

il Consiglio dell'Unione europea **rinnova** l'impegno a rendere la Carta una realtà per tutti e **adotta** le seguenti conclusioni:

1. Il Consiglio **accoglie con favore** la "Strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"⁶ (in appresso "strategia relativa alla Carta") e la sua maggiore attenzione alla responsabilità degli Stati membri.

2. Il Consiglio **mette in rilievo** le sinergie e la complementarità della strategia relativa alla Carta con altre politiche e strumenti volti a promuovere e tutelare i valori fondamentali su cui si fonda l'Unione, quali il ciclo annuale sullo Stato di diritto, il nuovo piano d'azione per la democrazia europea e la relazione 2020 sulla cittadinanza.

³ Comunicazione della Commissione europea del 19 ottobre 2010, COM (2010) 0573.

⁴ Come messo in luce nella relazione sui diritti fondamentali della FRA del 2019, nelle relazioni annuali della Commissione e nell'indagine Eurobarometro sulla conoscenza della Carta da parte dei cittadini.

⁵ Adottate il 7 ottobre 2019 (doc. 13217/19).

⁶ Comunicazione della Commissione europea, 2 dicembre 2020, COM(2020) 711 final.

Prevenzione e promozione

Formazione

3. Per prevenire le violazioni dei diritti fondamentali è necessaria un'adeguata formazione di tutti i soggetti della catena di applicazione della Carta, segnatamente le NHRI, gli organismi per le pari opportunità e le organizzazioni della società civile. Per quanto possibile, nello sviluppo delle capacità si dovrebbe tenere conto delle specificità del lavoro svolto da tali soggetti, in particolare la magistratura. A tale riguardo, il Consiglio **invita** gli Stati membri a rafforzare le attività di formazione relative alla Carta a livello nazionale, in particolare sviluppando strumenti mirati e formazioni adeguate alle esigenze dei diversi soggetti, utilizzando al meglio i finanziamenti dell'Unione disponibili e l'assistenza della FRA. Il Consiglio **sottolinea** l'importanza delle università e delle scuole di formazione degli operatori della giustizia nella promozione della conoscenza della Carta attraverso attività di ricerca e formazione accademiche, anche in cooperazione con le istituzioni dell'Unione, le autorità nazionali e le organizzazioni della società civile.

4. Il Consiglio **invita** la Commissione a continuare a sostenere gli Stati membri e tutti i soggetti a livello nazionale, regionale e locale, nonché altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, nell'applicazione della Carta e nell'incoraggiamento di una cultura di rispetto e di promozione dei diritti fondamentali in tutta l'Unione.

Il Consiglio **accoglie con favore** il contributo della FRA allo sviluppo di capacità relative alla Carta e allo sviluppo di strumenti dedicati. Il Consiglio **incoraggia** la FRA a mantenere tali strumenti aggiornati, disponibili in tutte le lingue dell'Unione, facilmente accessibili e di facile utilizzo.

Sensibilizzazione

5. Il Consiglio **sottolinea** l'importanza di fornire al pubblico informazioni accessibili sui diritti sanciti dalla Carta al fine di promuovere presso i cittadini la conoscenza della Carta e l'adesione alla stessa. A tale riguardo, **si compiace** dei materiali esistenti creati dalla Commissione e dalla FRA e **incoraggia** gli Stati membri a continuare a utilizzarli e a diffonderli. Il Consiglio **suggerisce** agli Stati membri di esplorare modalità innovative e complementari di sensibilizzazione, con particolare attenzione a taluni gruppi che potrebbero richiedere una maggiore accessibilità alla Carta, come gli anziani, le persone con disabilità e i minori, e di prendere in considerazione la creazione di pagine dedicate relative alla Carta sui pertinenti siti istituzionali.

6. Il Consiglio **sottolinea** che i cittadini dovrebbero sapere a chi e dove rivolgersi in caso di violazione dei loro diritti in uno Stato membro. Il Consiglio **ricorda** l'utile strumento interattivo per i diritti fondamentali disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica⁷ e **invita** tutti gli Stati membri a contribuirvi, a mantenerlo aggiornato e a promuoverlo.

7. Il Consiglio **guarda con favore** alla campagna di sensibilizzazione che la Commissione intende intraprendere e **invita** inoltre quest'ultima a cooperare a tal fine con gli Stati membri, con i difensori dei diritti, quali le NHRI e gli organismi per le pari opportunità, e con le organizzazioni della società civile.

Applicazione della Carta

Consulenza e dati della FRA

8. Il Consiglio **riafferma** la propria disponibilità a sfruttare al meglio la consulenza e i dati forniti dalla FRA nelle sue attività che possono avere un impatto significativo sui diritti fondamentali e **invita** le altre istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a fare altrettanto. Il Consiglio **auspica** di proseguire le discussioni sulle modifiche proposte al regolamento istitutivo della FRA, anche per quanto riguarda l'ambito di attività della FRA e i suoi metodi di lavoro.

Il ruolo del legislatore

9. L'*acquis* dell'Unione continua a evolversi, anche nei settori che possono avere un impatto significativo sui diritti fondamentali. Il Consiglio **sottolinea** che spetta alla Commissione e ai colegislatori dell'Unione garantire che tutte le proposte e gli strumenti legislativi siano conformi alla Carta.

Il Consiglio **ribadisce** l'utilità degli orientamenti sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali⁸ (in appresso "orientamenti") per valutare e garantire la compatibilità delle proposte legislative con i diritti fondamentali.

Il Consiglio **rinnova** l'impegno assunto nelle conclusioni del Consiglio del 2019 di esaminare nuove modalità per fare un uso più efficiente di detti orientamenti. **Ricorda** inoltre al segretariato generale che gli orientamenti dovrebbero essere condivisi con gli esperti dei pertinenti organi preparatori, segnatamente rendendoli disponibili sul Portale dei delegati.

⁷ https://beta.e-justice.europa.eu/459/IT/fundamental_rights_interactive_tool.

⁸ Doc. 5377/15, 20 gennaio 2015.

Ogni istanza preparatoria del Consiglio dovrebbe valutare nuove proposte legislative alla luce di tali orientamenti; a tale riguardo, il Consiglio **incoraggia** la promozione di uno scambio di opinioni esplicito sul tema del rispetto della Carta all'inizio dei negoziati e ogniqualvolta sia ritenuto necessario. Il Consiglio **accoglie con favore** la formazione sulla Carta, compresa la formazione sugli orientamenti, offerta dal segretariato generale e dalla FRA alle presidenze entranti. **Si compiace** inoltre dello strumento di e-learning sulla Carta annunciato dalla Commissione.

10. Sottolineando che il gruppo FREMP è responsabile dei lavori preparatori delle procedure legislative del Consiglio in materia di diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone, il Consiglio **incoraggia** la presentazione, in seno al gruppo FREMP, di punti di informazione sui fascicoli legislativi in corso che potrebbero avere un impatto significativo sui diritti fondamentali. Gli orientamenti costituiscono uno strumento utile a tale riguardo.

11. I parlamenti e le altre parti interessate nella procedura legislativa nazionale svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che la legislazione degli Stati membri sia pienamente conforme alla Carta, se del caso. Il Consiglio **incoraggia** gli Stati membri a fare in modo che l'obbligo di garantire la coerenza con la Carta si rifletta nelle rispettive norme nazionali sul controllo giuridico e le valutazioni di impatto della legislazione che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. A tale riguardo, **richiama l'attenzione** sulle migliori pratiche e sugli strumenti esistenti a livello nazionale e dell'Unione, che possono essere adattati a ciascun contesto nazionale.

Il ruolo delle amministrazioni

12. Il Consiglio **sottolinea** il ruolo svolto dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali, compresi i funzionari pubblici, nell'integrare la Carta e garantire il rispetto dei diritti fondamentali nell'elaborazione delle politiche nonché nel promuovere una cultura dei diritti fondamentali a tutti i livelli dell'esecutivo.

13. Riconoscendo che la strategia della Carta si concentra sulla responsabilità degli Stati membri, il Consiglio **ricorda** tuttavia che tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione sono vincolati dalla Carta e che dovrebbero servire da esempio in tale contesto. **Sottolinea** pertanto che il lavoro svolto dalle agenzie dell'Unione è spesso sensibile sotto il profilo dei diritti fondamentali e **mette in rilievo** l'importanza di un'adeguata formazione del personale e del monitoraggio delle loro attività.

14. Il Consiglio **richiama l'attenzione** sull'importanza del diritto di accesso ai documenti dell'Unione, della protezione dei dati e della buona amministrazione come mezzo per migliorare l'esercizio, la consapevolezza e l'appropriazione dei diritti sanciti dalla Carta da parte di tutti i cittadini.

15. Il Consiglio **riconosce** che le autorità di contrasto svolgono un ruolo cruciale nel garantire una società sicura per tutti, ma anche che la loro azione può incidere in modo particolare sui diritti fondamentali. Il Consiglio **attribuisce** un'importanza vitale a una formazione e a un monitoraggio adeguati affinché tutte le azioni intraprese dalle autorità di contrasto siano conformi alle norme nazionali e internazionali, nonché, se del caso, alle norme della Carta. A tale riguardo, il Consiglio **esorta** gli Stati membri a fornire formazioni periodiche al personale delle autorità di contrasto, al personale penitenziario e al personale che lavora nei centri di detenzione. **Mette in rilievo** inoltre l'importanza di garantire l'accesso a tali sedi agli organismi di monitoraggio e alle NHRI, anche nel contesto delle restrizioni legate alla COVID-19, nonché del potere di formulare raccomandazioni.

16. Il Consiglio **sottolinea** come le città e i governi locali siano soggetti importanti nella promozione dei diritti fondamentali a livello nazionale ed europeo. **Invita** pertanto gli Stati membri a promuovere la condivisione di esperienze e migliori pratiche tra le autorità locali, comprese le reti di città, e **incoraggia** il ricorso alle opportunità di finanziamento nell'ambito del nuovo programma "Cittadini, uguaglianza, diritti e valori", con particolare attenzione alla sezione "Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini". Il Consiglio **guarda** inoltre **con interesse** all'iniziativa della FRA a favore dell'elaborazione di un quadro di impegni per le città dei diritti umani nell'Unione che dovrebbe dare adeguata visibilità alla Carta.

Finanziamenti

17. Il Consiglio **ricorda** che tutti i progetti finanziati dall'Unione devono essere conformi al diritto dell'Unione, compresa la Carta, ove applicabile. **Accoglie** pertanto **con favore** l'introduzione di una condizione abilitante per garantire il rispetto della Carta nel prossimo bilancio dell'Unione per il periodo 2021-2027. Il Consiglio **attende con interesse** lo sviluppo di un modulo di formazione dedicato e la relativa assistenza da parte della Commissione. Il Consiglio **incoraggia** gli Stati membri a garantire un agevole scambio di informazioni e cooperazione a tale proposito e a coinvolgere, se del caso, le NHRI. **Invita** inoltre gli Stati membri a valutare la possibilità di avvalersi della consulenza della FRA a tale riguardo.

Scambio di buone pratiche e coordinamento

18. Il Consiglio **riconosce** l'utilità dell'apprendimento reciproco e dello scambio di buone pratiche tra Stati membri per quanto riguarda l'attuazione della Carta a livello nazionale nonché dell'organizzazione di discussioni tematiche sulla Carta.

19. Il Consiglio **ricorda** che, a seguito dell'invito rivolto dal Consiglio alla Commissione nelle conclusioni del Consiglio del 2019, è stata creata una pagina dedicata sul portale europeo della giustizia elettronica. Il Consiglio **esorta** tutti gli Stati membri a registrarvi le rispettive buone pratiche pertinenti, anche a livello locale. La pagina dovrebbe essere aggiornata periodicamente.

20. Al fine di agevolare il coordinamento e il flusso di informazioni pertinenti, il Consiglio **invita** gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di designare un punto di riferimento per la Carta o a incaricare un punto di contatto esistente di promuovere e coordinare lo sviluppo di capacità, lo scambio di informazioni e le attività di sensibilizzazione sulla Carta. I punti di riferimento nazionali potrebbero costituire un collegamento tra i diversi livelli di governo del paese e altri organismi, compresi quelli con competenze in materia di diritti umani e le organizzazioni della società civile, nonché le istituzioni e le agenzie dell'Unione.

Applicazione e monitoraggio

Il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea ("CGUE") e degli organi giurisdizionali nazionali

21. Il Consiglio **ribadisce** l'importanza che la giurisprudenza della CGUE riveste in relazione all'interpretazione e all'applicazione della Carta. Al fine di promuovere la sua giurisprudenza e sensibilizzare in merito alle procedure pertinenti, il Consiglio **ritiene** che esse debbano costituire parte integrante della formazione sulla Carta ed essere diffuse negli Stati membri. Il Consiglio **invita** la CGUE ad approfondire il dialogo con le reti di organi giurisdizionali nazionali, segnatamente attraverso scambi informali o visite di studio.

22. Il Consiglio **sottolinea** il ruolo fondamentale svolto dagli organi giurisdizionali nella difesa dei diritti fondamentali. I giudici sono i veri garanti della Carta, in quanto sono chiamati a garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti ivi sanciti. Il Consiglio **prende atto con soddisfazione** del maggiore ricorso alla Carta da parte degli organi giurisdizionali nazionali, nonché delle domande di pronuncia pregiudiziale alla CGUE, la principale forma di dialogo giudiziario nel quadro dell'Unione. A tale riguardo **invita** la FRA ad aggiornare regolarmente la banca dati Charterpedia, compresa la giurisprudenza nazionale ed europea ivi contenuta.

23. Il Consiglio **esorta** gli Stati membri a valutare ulteriori possibilità di miglioramento della competenza della magistratura e degli altri operatori della giustizia in merito alla Carta, attingendo a materiale formativo dedicato, compresi gli strumenti di e-learning. Il Consiglio **suggerisce** che gli Stati membri incoraggino le reti di giudici, di giudici onorari e laici e di altri operatori della giustizia a porre rinnovata enfasi sull'applicazione della Carta a livello nazionale, in particolare cooperando in materia di formazione e condivisione delle pratiche e avvalendosi del sostegno e degli strumenti offerti dalla Commissione, dalla rete europea di formazione giudiziaria (di seguito "REFG") e dalla FRA.

24. Il Consiglio **si compiace** della nuova strategia della Commissione "Garantire la giustizia nell'UE - Una strategia europea di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024"⁹, in particolare per quanto riguarda la formazione sulla Carta, e **guarda con favore** all'azione che la Commissione intende intraprendere nell'ambito della strategia della Carta.

⁹ Comunicazione della Commissione europea, 2 dicembre 2020, COM(2020) 713 final.

Relazioni annuali e dibattito

25. Il Consiglio **accoglie con favore** l'impegno della Commissione di presentare una relazione annuale sull'applicazione della Carta adottando un approccio tematico incentrato su determinati settori strategici disciplinati dal diritto dell'Unione, sulla base dei principi di obiettività, equità e parità di trattamento degli Stati membri, e attende con interesse la presentazione della prima relazione incentrata sui diritti fondamentali nell'era digitale, che sarà pubblicata nel 2021. Il Consiglio **invita** la Commissione a includere nelle sue relazioni anche le migliori pratiche per una migliore applicazione della Carta a livello locale, regionale e nazionale e a garantire che la relazione sia di facile lettura e divulgata al grande pubblico.

26. Il Consiglio **si impegna** a procedere a uno scambio di opinioni annuale in merito all'applicazione della Carta, a livello nazionale e di Unione, sulla base della relazione annuale della Commissione, della relazione annuale sui diritti fondamentali della FRA e delle informazioni fornite dagli Stati membri sul portale europeo della giustizia elettronica. Il dibattito annuale dovrebbe favorire l'elaborazione di conclusioni del Consiglio mirate e orientate al futuro.

Istituzioni nazionali per i diritti umani e organismi per le pari opportunità

27. Il Consiglio **riconosce** che le NHRI indipendenti e gli organismi per le pari opportunità svolgono un ruolo cruciale nella tutela e nella promozione dei diritti fondamentali nonché nelle attività di sensibilizzazione e contribuiscono a garantire la conformità delle politiche nazionali alla Carta. Le NHRI sono fondamentali per l'attuazione della Carta, tenuto conto del loro mandato ampio e orizzontale in materia di diritti fondamentali e della loro vicinanza ai cittadini.

29. Il Consiglio **incoraggia** gli Stati membri che non hanno ancora istituito NHRI indipendenti conformemente ai principi relativi allo status delle istituzioni nazionali ("principi di Parigi") a farlo, ricordando anche l'indicatore 16.a.1 degli OSS. Gli Stati membri in cui sono state istituite NHRI dovrebbero assicurare che esse dispongano di risorse e personale sufficienti per adempiere al loro mandato. Il Consiglio **sottolinea** inoltre che garantire un contesto favorevole e finanziamenti adeguati è essenziale per liberare il potenziale delle NHRI e degli organismi per le pari opportunità quali agenti della Carta.

30. Il Consiglio **rileva** che vi è margine per migliorare l'impatto del lavoro delle NHRI e **incoraggia** gli Stati membri, la Commissione e le altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione a rafforzare ulteriormente la cooperazione reciproca con tali meccanismi, in particolare assicurando il loro coinvolgimento regolare e comprovato nello scambio di opinioni con i governi e nelle relazioni.

Società civile

31. Il Consiglio **riconosce** che le organizzazioni della società civile sono spesso la prima istanza a cui i cittadini si rivolgono per ottenere sostegno e informazioni riguardo ai loro diritti; di sovente sono anche in prima linea nella prevenzione e nella reazione a violazioni o abusi. Il Consiglio **riconosce** inoltre il ruolo essenziale svolto dalle organizzazioni della società civile nella condivisione delle conoscenze pertinenti sulla Carta e nelle attività di sensibilizzazione.

32. Il Consiglio **rammenta** l'importanza di eliminare qualsiasi inutile, illegale o arbitraria restrizione dello spazio a disposizione della società civile e **riconosce** che un finanziamento trasparente, sufficiente e facilmente accessibile è fondamentale per il funzionamento efficiente e indipendente delle organizzazioni della società civile. A tale riguardo il Consiglio **attende con interesse** l'attuazione del Fondo dell'Unione per la giustizia, i diritti e i valori.

33. Il Consiglio **invita** gli Stati membri a esaminare le modalità per migliorare l'interazione e la cooperazione con le organizzazioni della società civile, al fine di sostenere lo sviluppo di capacità sulla Carta per promuovere e tutelare meglio i diritti ivi sanciti. A tale riguardo **considera** buone pratiche che i governi incontrino regolarmente le organizzazioni della società civile, le coinvolgano nella preparazione dei piani d'azione nazionali sui diritti fondamentali e nelle relazioni sull'applicazione degli strumenti in materia di diritti fondamentali e creino strutture che riuniscono rappresentanti della società civile, difensori dei diritti e autorità pubbliche.